

concessione della pensione e sia stato riconosciuto in base al diritto nazionale un periodo di assicurazione in presenza del pagamento di contributi assicurativi, e ciò soltanto alla luce di considerazioni fondate sul diritto nazionale secondo le quali al momento della concessione della pensione l'assicurazione dell'interessato in un altro Stato membro non era ancora cessata, e senza valutare i periodi di assicurazione che risultavano compiuti in un altro Stato membro al momento della concessione della pensione e senza porsi la questione se la pensione si sarebbe dovuta determinare in una misura diversa.

Qualora la restituzione dei pagamenti pensionistici fosse ammissibile, se, alla luce dei principi del diritto dell'Unione di equivalenza e di effettività, debbano essere addebitati anche gli interessi, nel caso in cui il diritto nazionale dello Stato membro non preveda alcun interesse a seguito della restituzione di una pensione concessa sulla base di un trattato di diritto internazionale.

(<sup>1</sup>) GU L 149, pag. 2.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 4 marzo 2013 — «FIRIN» OOD/Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo**

(Causa C-107/13)

(2013/C 129/19)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Veliko Tarnovo

**Parti**

Ricorrente: «FIRIN» OOD

Convenuta: Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Veliko Tarnovo

**Questioni pregiudiziali**

1) Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, nei quali si è proceduto immediatamente ed effettivamente alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa al pagamento anticipato effettuato per una fornitura imponibile futura di beni chiaramente determinata, le disposizioni di cui all'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 65, con l'articolo 90, paragrafo 1, e con l'articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (<sup>1</sup>) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretate

contestualmente nel senso che, alla luce della mancata esecuzione, per motivi oggettivi e/o soggettivi, della prestazione principale in conformità delle condizioni di fornitura, il diritto alla detrazione dell'imposta a monte deve essere negato al momento del suo esercizio.

- 2) Se, alla luce di questa interpretazione contestuale e tenuto conto del principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, in un'ipotesi siffatta abbia (o meno) rilevanza la possibilità oggettiva per la fornitrice di rettificare l'imposta sul valore aggiunto esposta in fattura e/o la base imponibile secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, e quali effetti espliciti una tale rettifica sul diniego dell'iniziale detrazione dell'imposta a monte.
- 3) Se l'articolo 205, in combinato disposto con l'articolo 168, lettera a), e con l'articolo 193, tenuto conto anche del considerando 44 della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono negare al destinatario di una fornitura la detrazione dell'imposta a monte applicando soltanto i criteri da essi stessi fissati in una normativa nazionale, secondo cui il debito fiscale viene imputato a un soggetto diverso dal soggetto passivo, qualora, in tal caso, il risultato fiscale finale sia diverso da quello conseguito con il rigoroso rispetto delle regole previste dallo Stato membro.
- 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione, se disposizioni nazionali, quali quelle oggetto del procedimento principale, siano conformi all'articolo 205 della direttiva 2006/112 e siano compatibili con i principi di effettività e di proporzionalità, laddove introducano una responsabilità solidale per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto sulla base di presunzioni i cui presupposti non sono fatti oggettivi immediatamente accertabili, ma istituti definiti di diritto civile, sui quali, nella fattispecie, viene statuito in modo definitivo in un altro procedimento.

(<sup>1</sup>) GU L 347, pag. 1.

**Ricorso proposto l'11 marzo 2013 — Commissione europea/Ungheria**

(Causa C-115/13)

(2013/C 129/20)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Barslev e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria

### Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che l'Ungheria, nell'adottare e nel mantenere in vigore disposizioni conformemente alle quali, nelle circostanze determinate nella normativa nazionale,
  - si fissa a 0 HUF la quota dell'accisa sulla produzione di alcol etilico realizzato in distillerie su incarico di un produttore di frutta;
  - si esonera dall'accise la produzione di alcol etilico realizzata da privati,
- è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli da 19 a 21 della direttiva 92/83/CEE, <sup>(1)</sup> in relazione agli articoli 22, paragrafo 7, di tale direttiva e 3, paragrafo 1, della direttiva 92/84/CEE <sup>(2)</sup>;
- condannare l'Ungheria alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Conformemente all'articolo 19 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, l'Ungheria è tenuta ad applicare ai distillati un'aliquota di accisa stabilita conformemente alla direttiva, in particolare al suo articolo 21, e a mantenere in vigore un regime nazionale che sia adeguato al riguardo. Da parte sua, l'articolo 22 della direttiva disciplina i casi in cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte rispetto alla normale aliquota nazionale.

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, della legge ungherese CXXVII del 2003, relativa alle accise e alla normativa specifica in materia di commercializzazione di prodotti soggetti ad accise (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény), nell'ambito della distillazione realizzata su incarico di produttori di frutta, l'accisa applicabile al distillato prodotto a partire dalla materia prima del produttore di frutta che fa realizzare la distillazione ammonta a 0 HUF fino a un quantitativo massimo di 50 litri annuali per produttore di frutta. Tuttavia, la direttiva non consente di applicare un'aliquota ridotta che sia inferiore, in misura superiore al 50 %, alla normale aliquota nazionale dell'accisa.

Inoltre, conformemente a tale medesima legge nazionale, la produzione di alcol etilico da parte di distillatori privati è esonerata dall'accisa fino a un quantitativo annuale massimo di 50 litri. La direttiva 92/83/CEE non contiene disposizioni relative all'esenzione per la produzione casalinga di alcol etilico, e per tale motivo la Commissione ritiene che non sia possibile l'introduzione, a livello nazionale, di un'esenzione senza violare le disposizioni della direttiva. Se il legislatore dell'Unione avesse

inteso offrire tale possibilità, la corrispondente norma figurebbe espressamente nella direttiva. Quest'ultima consente soltanto di esonerare dall'accisa, sempre che siano soddisfatti i presupposti prescritti, la produzione da parte di singoli di birra, vino e altre bevande fermentate tranquille o gasate.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 29).

### Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 1° marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Irish Bank Resolution Corp. Ltd, già Anglo Irish Bank Corp. Ltd/Sean Quinn

(Causa C-634/11) <sup>(1)</sup>

(2013/C 129/21)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 73 del 10.3.2012.

### Ordinanza del presidente della Corte del 6 marzo 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-333/12) <sup>(1)</sup>

(2013/C 129/22)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 287 del 22.9.2012.

### Ordinanza del presidente della Corte del 14 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (già Fővárosi Bíróság) — Ungheria) — Peró Gáz Kft/János Balla

(Causa C-349/12) <sup>(1)</sup>

(2013/C 129/23)

Lingua processuale: l'ungherese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 311 del 13.10.2012.